



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi a favore di centri di prestazioni

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 27 giugno 2019

in virtù dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

Art. 1 Versamento di contributi a favore di centri di prestazioni

¹ È possibile versare dei contributi a favore di centri di prestazioni regionali e nazionali situati nel Cantone dei Grigioni, i quali sono previsti nella strategia per la promozione delle nuove leve della federazione nazionale e originano un contributo di promozione delle nuove leve (PNL) di Swiss Olympic.

² La sede nonché l'attività principale del centro di prestazioni devono localizzarsi nel Cantone dei Grigioni.

³ Tali contributi servono a finanziare spese per gli allenatori e per l'assistenza legate all'esercizio del centro di prestazioni.

Art. 2 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 3 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) ultimo/i conteggio/i finale/i G+S delle offerte attribuibili allo sport di competizione dell'ultimo anno civile nei gruppi di utenti G+S 1, 2 e/o 4;
- c) ultimo conto economico, bilancio e rapporto di revisione.

Art. 4 c) Termine d'inoltro

¹ Le domande di contributo devono essere inoltrate entro il 31 marzo (fa stato il timbro postale o la data dell'e-mail).

² Non è possibile entrare nel merito di domande inoltrate in ritardo.

Art. 5 d) Decisione sul versamento di contributi a favore di centri di prestazioni

¹ Il Governo decide sull'ammontare dei contributi.

² La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti.

Art. 6 e) Base di calcolo

¹ Il contributo a favore di centri di prestazioni del Cantone dei Grigioni viene determinato in base ai seguenti parametri:

a) quota variabile dei contributi PNL di Swiss Olympic per ciascun ente responsabile PNL originata dal numero di allenatori impiegati.

b) attività G+S nello sport di competizione. Risultano determinanti i conteggi finali G+S delle offerte attribuibili allo sport di competizione dell'ultimo anno civile nei gruppi di utenti G+S 1, 2 e/o 4.

² Nuovi centri di prestazioni possono essere sostenuti con finanziamenti iniziali.

Art. 7 f) Esame della documentazione

¹ La documentazione inoltrata viene esaminata dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Art. 8 g) Versamento

¹ I contributi stabiliti dal Governo a favore di centri di prestazioni vengono versati sempre in estate.

Art. 9 h) Dichiarazione dei contributi annuali versati a favore di centri di prestazioni

¹ I beneficiari devono dichiarare i contributi annuali versati dal Cantone dei Grigioni nel loro conto annuale.

Art. 10 Condizione

¹ Il versamento di contributi a favore di centri di prestazioni è vincolato alla condizione che i marchi "graubünden sport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o banner possono essere richiesti all'ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 11 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira, entro 30 giorni dal recapito della decisione impugnata. Devono essere allegati la decisione impugnata ed eventuali mezzi di prova.

Art. 12 Entrata in vigore

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2019 e sostituiscono le istruzioni dell'11 gennaio 2016.